

undefined

Cessioni, le opzioni in ritardo moltiplicano le sanzioni

Circolare 27/E. L'Agenzia torna sulla remissione in bonis: penalità di 250 euro per ogni comunicazione entro il 30 novembre. Linea morbida sulle varianti

**Giuseppe Latour
Giovanni Parente**

Le sanzioni per accedere alla remissione in bonis in scadenza il 30 novembre si moltiplicano. Con la circolare 27/E, pubblicata dall'agenzia delle Entrate nella serata di ieri, l'amministrazione fiscale ha scelto la linea più restrittiva su un punto discusso da mesi. Ogni comunicazione deve essere sanata con il pagamento di 250 euro. Ma non solo: chi ha versato una sanzione unica, prendendo la strada più favorevole ai contribuenti, dovrà pagare il dovuto entro il 30 novembre.

Il documento di prassi è l'occasione per analizzare tutti i passaggi del decreto Cessioni (Dl 11/2023), pubblicato a febbraio e poi convertito. Tra gli altri punti affrontati, ci sono anche gli effetti che le varianti hanno sul blocco delle cessioni e la documentazione che può sterilizzare la responsabilità degli acquirenti.

Tornando alle sanzioni, il problema dipende dal fatto che, nei modelli comunicazione dell'opzione di cessione e sconto in fattura, a ogni diversa tipologia di spesa corrisponde un codice e a questo consegue la necessità di inviare un differente modello di comunicazione. Quindi, nel quadro A del modello per l'opzione deve essere indicato,

nel campo «Tipologia intervento», il codice identificativo del lavoro collegato all'opzione. Ogni modello ha un solo codice. Con più lavori vanno comunicati più modelli. E questo portava il rischio, dopo il termine del 31 marzo, di dovere pagare sanzioni moltiplicate.

Sebbene alcuni abbiano provato a sposare l'alternativa più favorevole (una sanzione per tutte le comunicazioni), ieri le Entrate hanno dato un'indicazione diversa, interpretando l'articolo che disciplina la nuova remissione in bonis per i soggetti che non hanno concluso un accordo di cessione entro il 31 marzo.

«Il contribuente - spiega in modo esplicito la circolare - deve versare un importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023». Quindi, ogni comunicazione ha la sua sanzione. L'Agenzia ribadisce che i destinatari della cessione devono essere soggetti qualificati, come banche, assicurazioni e intermediari finanziari. Nel caso in cui non siano state versate tutte le sanzioni dovute, «il versamento delle ulteriori somme

dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro» il 30 novembre.

È possibile calcolare quanto nella maggior parte dei casi costerà la proroga. In base agli ultimi dati disponibili dell'Enea (quelli relativi al 2021), in media ogni cantiere di superbonus contiene otto lavori di efficientamento energetico. Questi otto lavori equivalgono a otto modelli, per un costo totale di 2mila euro di sanzioni.

Sul fronte delle varianti intervenute dopo il termine chiave per mantenere la cessione del credito (il 16 febbraio), invece, l'Agenzia sposa una linea più morbida. E spiega che «la successiva presentazione di una variante al titolo originario» non rileva «ai fini del rispetto dei termini per l'applicabilità delle deroghe». In sostanza, resta la possibilità di optare per cessione e sconto, se il titolo originario rientrava nei termini.

Infine, sulla documentazione che limita la responsabilità degli acquirenti la circolare precisa che «il mancato possesso della documentazione non è, di per sé, indice di un coinvolgimento del cessionario per dolo o colpa grave, conservando quest'ultimo la possibilità di fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza».



Il mancato possesso della documentazione non è indice della responsabilità di chi compra i crediti

© RIPRODUZIONE RISERVATA